

Indennità di comparto Art. 33, CCNL 22/01/2004- art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018

Secondo la nuova formulazione della disciplina relativa all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, tutte le risorse confluite nel fondo per le risorse decentrate sono rese annualmente disponibili per gli utilizzi di cui all'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, al netto delle risorse necessarie per finanziare una serie di istituti a carattere "fisso" a carico delle risorse stabili, tra cui le quote di indennità di comparto ex art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004.

Si ricorda che l'indennità di comparto, nelle misure di cui alla tabella D allegata al CCNL 22/01/2004, viene corrisposta per dodici mensilità. E' importante sottolineare che la quota corrispondente alla colonna dall'1/01/2002 rimane stabilmente ogni anno a carico del bilancio degli Enti, mentre a carico del fondo rimane esclusivamente la differenza. Si potrebbe pertanto riscrivere la tabella nel seguente modo:

Categoria	Indennità comparto annua	Quota annua a carico del bilancio	Quota annua a carico del fondo
D	$51,90 \cdot 12 = 622,80$	$4,95 \cdot 12 = 59,40$	$46,95 \cdot 12 = 563,40$
C	$45,80 \cdot 12 = 549,60$	$4,34 \cdot 12 = 52,08$	$41,46 \cdot 12 = 497,52$
B	$39,31 \cdot 12 = 471,72$	$3,73 \cdot 12 = 44,76$	$35,58 \cdot 12 = 426,96$
A	$32,40 \cdot 12 = 388,80$	$3,09 \cdot 12 = 37,08$	$29,31 \cdot 12 = 351,72$

Le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti; le risorse corrispondenti alle indennità di comparto del personale cessato nell'anno precedente, per la quota parte non utilizzata, è resa disponibile tra le risorse del fondo per l'anno successivo (art. 68, comma 1, penultimo periodo, CCNL 21/05/2018).